



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2017/08.21/000027-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VARIAZIONE DEL QUANTITATIVO MASSIMO DEI RIFIUTI IN INGRESSO DELL'IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA ED IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SITO NEL COMUNE DI CEVA.

PROPONENTE: RAIMONDI S.R.L., VIA MONDOVÌ N. 58, 12073 CEVA.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 25.07.2019 con prot. di ric. n. 48824, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della ditta RAIMONDI S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Mondovì n. 58 a Ceva;
- con nota provinciale prot. n. 49930 del 31.07.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 31.07.2019 al 13.09.2019;
- con nota prot. n. 49929 del 31.07.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
  - Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo;

- eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

- Dal punto di vista tecnico, l'istanza in oggetto è relativa all'incremento della quantità annua massima trattata per i rifiuti di cui al punto 7.1 (materiale da demolizione) e 7.31 bis (terre e rocce da scavo) presso un'attività esistente ubicata lungo la SS 28 tra Ceva e Lesegno. Tale attività era già stata sottoposta a procedura di Verifica, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., conclusasi con provvedimento dirigenziale n. 309 del 09.02.2015 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i..

La ditta inoltre è autorizzata con AUA 68/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Ceva in data 16.05.2017 per la sola messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31 bis del DM 05.02.1998 e s.m.i. e per la sola messa in riserva, finalizzata al successivo avvio a recupero presso ditte autorizzate, di rifiuti individuati ai punti 1.1, 3.1, 6.1 e 9.1 DM 05.02.1998 e s.m.i..

- Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Aspetti progettuali: gestione rifiuti

Nel 2018 a ditta è stata oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici di Arpa – Dipartimento territoriale di Cuneo le cui risultanze sono state inviate con relazione tecnica n. RT5025/CN e lettera di trasmissione del 10/10/2018 prot. 87999. Di seguito si riportano le categorie di rifiuti attualmente trattati e richiesti per la modifica.

Ante			Post				
Punti (Riferimento D.M. 05/02/1998)	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Quantitativo annuo massimo di messa in riserva (t/anno)	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Quantitativo Annuo massimo di messa in riserva (t/anno)	Quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio (quantità massima contemporaneamente messa in riserva) (t e m <sup>3</sup> )	Operazione di recupero	Riferimenti catastali
1.1	20	20	20	20	20 t - 28m <sup>3</sup>	R13	Foglio n. 3 mappali n. 30,41, 76, 209, 237
3.1	140	140	140	140	140 t - 470m <sup>3</sup>	R13	
6.1	20	20	20	20	20 t - 200m <sup>3</sup>	R13	
7.1	12.000	12.000	67.000	67.000	12.000 t - 9.200 m <sup>3</sup>	R5-R13	
7.2	250	250	250	250	250 t - 190 m <sup>3</sup>	R5-R13	
7.6	1.500	1.500	1.500	1.500	300 t - 180 m <sup>3</sup>	R5-R13	
7.31-bis	6.000	6.000	25.000	25.000	2.000 t - 1.300 m <sup>3</sup>	R5-R13	
9.1	30	30	30	30	30 t - 75 m <sup>3</sup>	R13	

b) Atmosfera

L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse. Tra le misure di mitigazione proposte si cita la bagnatura dei cumuli prima della frantumazione nei periodi

particolarmente secchi mediante camion cisterna e la collocazione del frantumatore su un'area posta ad una quota inferiore rispetto al piano in cui si trovano il capannone.

Non è stato sufficientemente considerato il potenziale impatto odorigeno dei rifiuti organici trattati (relazione compatibilità ambientale pag. 21).

c) Rumore

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata si ritiene che, in base ai calcoli e alle misure eseguite dal tecnico di parte e soprattutto alla natura dei ricettori individuati (locali destinati esclusivamente a magazzino/deposito, utilizzati come servizio ad attività svolte in altro luogo, usufruiti solamente per pochi minuti durante la giornata), l'attività in esame possa rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

d) Suolo e acque sotterranee

Sul sito è presente una tettoia di 380 mq avente Pavimentazione impermeabile mentre l'area scoperta è indicata pari a 3700 mq, in terreno naturale.

Nel sito di intervento si rileva la presenza del Rio Gambone CI 04SS1N598PI corpo idrico classificato significativo ai sensi della normativa del settore acque e pertanto soggetto al raggiungimento/mantenimento di obiettivi di qualità ambientale. Dalla planimetria presentata in allegato 2 il rio è individuato come recettore della rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un'attività esistente;
- in data 2 ottobre 2019, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 62300 del 4.10.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.07.2019 con prot. di ric. n. 48824 da parte della ditta RAIMONDI S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Mondovì n. 58 a Ceva, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Aspetti progettuali: gestione rifiuti, b) Atmosfera, c) Rumore, in premessa richiamati.
- 2. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo.
  - a) se non già presente, la recinzione del sito dovrà essere corredata da una cortina vegetale di essenze arboreo-arbustive autoctone;  
*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Dipartimentale di Cuneo. Termine per la verifica di ottemperanza: post operam.*

**SEGNALA**

che, in sede di successiva Modifica Autorizzazione Unica Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta proponente dovrà:

- presentare idonea e dettagliata planimetria in cui siano distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde prodotte dopo il trattamento; le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti;
- produrre la certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata

Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale